

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr. Dario Giuseppe Papa Presidente

Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice rel.

Dr.ssa Flaminia D'Angelo Giudice

sul ricorso depositato in data 10.07.2018 *ex art.* 161 sesto comma L. Fall. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98), dalla società Immobiliare Fabrizio S.r.l. (p. iva 00584810121), corrente in Varese (VA), via San Fermo Della Battaglia n. 12, in persona del “liquidatore” Dott. Fabrizio Bossi¹, assistita e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marco Mainetti e Michele Squarzon ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Varese (VA), P.zza Monte Grappa n.12, giusta determina notarile del 09.07.2018 in atti, comunicato al Pubblico Ministero, **ritenuta** la competenza territoriale del Tribunale adito (avendo la proponente sede legale in comune situato nel circondario di questo Tribunale),

dato atto che:

- la proponente ha depositato i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2014, al 31.12.2015 e al 31.12.2016 e il bilancio provvisorio al 30.06.2017,
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. Fall.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. Fall.,
- risulta essere pendente a suo carico la procedura prefallimentare iscritta al n. r. g. 68/2018 promossa in data 25.05.2018 (*ex lege* non soggetta alla sospensione nel periodo feriale²),
- la proponente versa in “profondo” stato di crisi ovvero si trova “nella impossibilità di onorare i debiti sulla stessa gravanti in particolare quelli nei confronti degli istituti di credito e dell'erario” (le cui cause sono state individuate nella caduta della domanda nel settore immobiliare e, conseguentemente, dei prezzi praticabili, nella difficoltà di accesso al credito bancario, nella costante crescita dei costi di gestione),
- (nonostante la notificazione del ricorso e del decreto *ex art.* 15 l. f. in data 19.06.2018 ai sensi dell'art. 15, comma 3, quinto periodo, l. f. “a cura del ricorrente”³ e il chiaro tenore dell'art. 161, ultimo comma, l. f.) la proponente ha chiesto concedersi il termine “fra sessanta e centoventi giorni” per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art.* 182 *bis* L. Fall.,

¹ Dalla visura camerale e dalla determina notarile in atti versati: consigliere del C.d.A.

² Avendo evidentemente valutato *ex ante* il legislatore il pregiudizio “grave” che ne deriverebbe alle ragioni dei creditori istanti

³ Per non essere stata possibile né la notificazione “a cura della cancelleria” ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. f., secondo periodo, né la notificazione <a mani> “presso la sede risultante dal Registro delle Imprese”



ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase (vista anche l'entità del passivo) cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;
- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel registro delle imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente;
- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;**

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Davide Arancio.

ASSEGNA

alla ricorrente termine sino al 08.09.2018 (senza sospensione nel periodo feriale⁴) per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art. 182 bis*, comma 1, L. Fall..

PONE

a carico della proponente i seguenti obblighi (ovviamente: senza sospensione nel periodo feriale):

- deposito, alla fine del mese di deposito del ricorso e di quelli successivi, di relazioni contenenti le seguenti informazioni: a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di

⁴ "trattandosi di domanda di concordato preventivo avanzata in pendenza di plurime istanze di fallimento pendenti nei confronti della medesima proponente, deve trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla "dichiarazione e revoca dei fallimenti" [...] avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito che tra i detti procedimenti riuniti ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza [ed essendo] evidente come le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini durante il periodo feriale, quando è in discussione una istanza di fallimento, permangano inalterate anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un c.d. "procedimento prefallimentare", si innesti una domanda di concordato preventivo con riserva del deposito della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall., poiché l'intero procedimento (in cui restano riunite le istanze di fallimento e la domanda di concordato) può definirsi ancora con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che abbia avanzato la proposta concordataria": così, in un caso analogo, di recente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018



quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.

-versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 8.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA

La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa convocazione del debitore.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e alla P. R. sede.

Varese, 11/07/2018

Il giudice estensore

Dr.ssa Manuela Palvarini

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

